

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 22 maggio 2026

Nr. 21 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

- 1. Pex solo per le attività preparatorie concluse prima della cessione della partecipazione**
- 2. E-commerce: per spedizioni di modesto valore nuovi dazi dal 1° luglio 2026**
- 3. Ritenuta dividendi: disapplicazione valida anche con certificazione post pagamento**
- 4. Omesse ritenute: l'atto va sempre iscritto a ruolo nei confronti del sostituto**
- 5. Fatture false: IVA rimborsabile se il gettito è stato recuperato**
- 6. Lo sconto sulla vendita delle auto soggetto a IVA**
- 7. Banche e contributo straordinario: istituiti i codici tributo**
- 8. Credito ZES Unica: istituito il codice tributo**

Pex solo per le attività preparatorie concluse prima della cessione della partecipazione

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14530, depositata il 16 maggio 2026, ha statuito che per integrare il requisito della commercialità necessario ai fini Pex, la fase di start up della società partecipata deve essere terminata nel momento in cui la partecipazione è alienata.

Una società Alfa aveva venduto nel 2008 la partecipazione in Beta ad una società lussemburghese realizzando una plusvalenza che aveva dato luogo in dichiarazione ad una variazione in diminuzione di circa 15 milioni di euro.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sussistenza dei requisiti Pex, in particolare di quello della commercialità, dal momento che la partecipata Beta al momento della cessione secondo i verificatori non aveva tale requisito. E ciò in quanto la struttura alberghiera non era gestita da Beta ma era gestita in comodato da Alfa stessa.

In primo grado i giudici avevano dato ragione all'Agenzia delle Entrate, mentre in secondo grado erano state accolte le motivazioni della ricorrente. Di qui il ricorso dinanzi la Corte di Cassazione da parte dell'Agenzia.

La tematica riguardava il presupposto della commercialità, in presenza di una fase di start up che aveva connotato l'attività di Beta. Come ricordato dai giudici di legittimità, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 7/E/2013, ha confermato la validità della fase di start up per integrare il requisito della commercialità in capo alla società compravenduta.

Tale fase preparatoria deve essere completata all'atto di vendita della partecipazione, altrimenti si perde l'effetto di trascinarsi all'indietro del requisito della commercialità, rilevante ai fini Pex.

Nel caso di specie Alfa aveva costituito Beta in data 16 maggio 2008, in data 21 maggio le aveva conferito l'azienda alberghiera, in data 30 maggio avevano concluso un contratto di comodato gratuito mediante il quale Alfa continuava a gestire la struttura alberghiera. Tale comodato era ancora in essere all'atto di vendita da parte di Alfa della partecipazione in Beta alla società lussemburghese.

Quando era intervenuta la cessione della partecipazione, ovvero in data 16 giugno 2008, l'attività preparatoria era ancora in corso visto che il contratto di comodato è scaduto il 14 luglio 2008.

Di conseguenza, la Corte ha rilevato come, nel caso in esame, l'attività alberghiera fosse gestita, al momento della cessione della partecipazione, dalla società cedente Alfa, in quanto Beta (oggetto di cessione), anche se era impegnata in verosimili attività preparatorie, non le aveva ancora concluse al momento del realizzo, come evidenziato dall'Agenzia. Pertanto, il regime Pex non poteva trovare applicazione.

E-commerce: per spedizioni di modesto valore nuovi dazi dal 1° luglio 2026

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso diramato il 15 maggio 2026, ha ricordato che - come stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2026/3821 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, che modifica il

Regolamento (CE) n. 1186/20092 – dal 1° luglio 2026 sarà soppressa la franchigia dai dazi all'importazione per le spedizioni di merci inviate direttamente da un Paese terzo a una persona che si trova nella UE - il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione.

Pertanto, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 su una spedizione di merci vendute a distanza il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo.

Tale disposizione normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

La misura, introdotta nell'ambito della riforma unionale del settore *e-commerce*, essendo destinata ad operare nelle more dell'introduzione dell'EU Customs Data Hub, sarà applicabile fino al 1° luglio 2028; a decorrere da tale data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all'aliquota normale del dazio.

La previsione del dazio temporaneo è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell'Unione europea. Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto ad IVA.

Ritenuta dividendi: disapplicazione valida anche con certificazione post pagamento

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13128, depositata il 7 maggio 2026, ha statuito che per poter fruire della disapplicazione della ritenuta sui dividendi dalla società figlia alla società madre ai sensi dell'articolo 27-bis del DPR n. 600/1973, l'attestazione dei requisiti richiesti dalla norma, da parte del socio estero può pervenire successivamente al pagamento dei dividendi da parte della società italiana.

Una società italiana aveva corrisposto nel corso del mese di giugno del 2007 dividendi per complessivi

cinque milioni di euro al proprio socio danese, mediante corresponsione delle somme e compensazione dei crediti vantati verso la controllante.

La certificazione rilasciata dall'autorità danese che consentiva di disapplicare la ritenuta era stata rilasciata in data 9 luglio 2007, quindi successivamente all'avvenuto pagamento dei dividendi. Di qui la contestazione in capo alla società italiana, che però aveva visto le sue ragioni accolte in primo e secondo grado.

Ricordiamo che la norma in questione consente il rimborso (o la diretta disapplicazione) della ritenuta in presenza di una serie di condizioni che devono essere provate, con apposita documentazione, che deve essere acquisita dalla società erogante.

In questo contesto si innesta, il caso in esame, con riferimento al quale i giudici di legittimità hanno confermato le ragioni del contribuente, ribadendo che il diritto della società madre a vedersi disapplicata la ritenuta non viene meno in caso di tardiva trasmissione del certificato dell'Autorità fiscale straniera.

Infatti, quella condizione è nell'interesse della società figlia che, in caso di mancata documentazione entro la data di pagamento, sarà responsabile qualora voglia comunque disapplicare la ritenuta, nel caso in cui ex post le condizioni si rivelino illegittime.

Nella sostanza la Corte ha ribadito come si debba guardare ai requisiti sostanziali, in presenza dei quali ben potrà la società figlia disapplicare la ritenuta, qualora sappia con certezza che le condizioni sussistono e che il certificato le perverrà anche se dopo il pagamento dei dividendi.

Omesse ritenute: l'atto va sempre iscritto a ruolo nei confronti del sostituto

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera, con la sentenza n. 83/2026, ha statuito che la responsabilità solidale del sostituto d'imposta, prevista dall'articolo 35 del DPR n. 602/1973, presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo del sostituto per ritenute non operate e non versate.

È, pertanto, illegittima la notifica dell'avviso di accertamento, emesso sia nei confronti della società sostituta che del socio-sostituito, ove tale notifica avvenga prima dell'iscrizione a ruolo della prima, quale sostituto d'imposta.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, con il quale si richiedeva una maggiore imposta a titolo di ritenuta alla fonte su dividendi. Il medesimo atto era stato notificato anche al contribuente, in qualità di socio della società, in applicazione dell'articolo 35, del DPR n. 602/1973, che disciplina la solidarietà passiva tra sostituto d'imposta e sostituito.

Il contribuente impugnava l'avviso dinanzi ai giudici di prime cure, formulando diversi motivi di impugnazione, tra cui il difetto di legittimazione passiva e l'inesistenza del presupposto impositivo in capo al socio, per violazione degli articoli 15 e 35 del DPR n. 602/1973.

I giudici hanno accolto il ricorso rilevando, con riferimento alla legittimazione passiva, che l'articolo 35 del DPR n. 602/1973 disciplina un preciso momento in cui la solidarietà passiva tra sostituto e sostituito diviene operativa, da individuarsi nell'iscrizione a ruolo del sostituto per ritenute non operate e non versate.

Nel caso di specie, l'Ufficio aveva notificato l'avviso di accertamento al socio-sostituito contestualmente alla notifica effettuata nei confronti della società-sostituta, dunque prima della formazione del ruolo.

I giudici hanno valutato tale "modus operandi" come "del tutto arbitrario", rilevando che l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'accertamento esclusivamente alla società sostituito di imposta e solo successivamente, a seguito dell'iscrizione a ruolo, al socio.

Fatture false: IVA rimborsabile se il gettito è stato recuperato

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 14582/2026, ha statuito che il cedente o il prestatore, che ha emesso fatture per operazioni inesistenti, ha diritto al rimborso dell'imposta versata se e quando ha eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale.

Ciò può anche avvenire quando l'amministrazione abbia disconosciuto, con provvedimento divenuto definitivo, la detrazione al destinatario e quest'ultimo abbia corrisposto l'intero importo indebitamente detratto, maggiorato delle sanzioni.

La vicenda trae origine da una frode posta in essere da una S.r.l. mediante sovrapproduzioni di operazioni di importazione da fornitori extra-UE.

La merce veniva effettivamente importata in Italia, ma il valore in fattura risultava artificiosamente maggiorato, così da consentire la creazione di fondi occulti all'estero attraverso la restituzione della quota sovrapprodotta. La società aderiva successivamente alla *voluntary disclosure*, regolarizzando la propria posizione fiscale e versando integralmente imposte, sanzioni e interessi.

Successivamente chiedeva il rimborso dell'IVA corrisposta in dogana sulla parte fittizia del corrispettivo, sostenendo che l'imposta era stata effettivamente pagata su importazioni reali e che il rischio di perdita di gettito per l'Erario fosse ormai definitivamente escluso.

Il diniego dell'Ufficio veniva impugnato e nei due gradi merito i giudici confermavano la spettanza del rimborso. L'agenzia ricorreva in Cassazione che ha rigettato il ricorso.

Viene innanzitutto precisato che la richiesta della contribuente non riguardava le somme versate nell'ambito della *voluntary disclosure*, che restano irripetibili, bensì l'iva originariamente corrisposta in dogana al momento delle importazioni.

Secondo i giudici di legittimità, una volta che, attraverso la procedura di collaborazione volontaria, il contribuente abbia integralmente eliminato il rischio di perdita fiscale mediante il pagamento di imposta, interessi e sanzioni, il principio di neutralità dell'IVA impone il riconoscimento del diritto al rimborso.

Ne consegue che il cedente o il prestatore che ha emesso fatture per operazioni inesistenti, ha diritto al rimborso dell'imposta versata se e quando ha eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale.

Ciò può avvenire anche quando l'Ufficio abbia disconosciuto, con provvedimento definitivo, la detrazione al destinatario e quest'ultimo abbia corrisposto al fisco l'intero importo indebitamente detratto, maggiorato delle sanzioni.

Secondo la Cassazione, inoltre, il termine biennale per l'istanza di rimborso, non decorre dall'originario del versamento dell'IVA, ma da quando viene definitivamente eliminato il rischio di danno erariale (nella specie con il perfezionamento della voluntary disclosure).

Lo sconto sulla vendita delle auto soggetto a IVA

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 13084, depositata il 7 maggio 2026, ha statuito che, nel caso di note di credito emesse dalle case automobilistiche per incentivare le vendite della rete dei concessionari, non si è in presenza di mere anticipazioni finanziarie, bensì di somme che costituiscono degli sconti sul prezzo di vendita finale delle autovetture e che pertanto danno diritto alla detrazione dell'IVA ex articolo 26 del DPR n. 633/1972.

La casistica verteva sulla modalità per cui in principio la casa automobilistica, a fronte delle vendite di auto effettuate, emetteva delle note di credito a riduzione del prezzo per i concessionari in base ai volumi dell'anno precedente e quindi presuntivamente.

Successivamente erano state emesse delle note di debito con assolvimento dell'IVA. Infine, sulla base delle vendite effettivamente consumate erano state emesse le note di credito finali.

La società produttrice aveva, quindi, detratto l'IVA per via dello storno generato dall'emissione delle note di credito, mentre l'Agenzia in fase di verifica aveva contestato tale pratica sostenendo che si trattasse di cessioni di denaro, come tali escluse dal perimetro applicativo dell'IVA. In primo e in secondo grado era stata data ragione al fisco.

Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno *in primis* ricordato come si tratti di comprendere se ci si trovi dinanzi a singole operazioni oppure se l'operazione sia unica perché la campagna mirava a ridurre i prezzi ed è un tutt'uno con l'operazione originaria.

Da questo punto di vista la Cassazione ha richiamato la logica dell'accessorietà, nonché della definizione della base imponibile. Inoltre, è stata richiamata anche la giurisprudenza unionale secondo la quale un'operazione unica non può essere frazionata se ciò avviene in via artificiosa.

Pertanto, secondo la Cassazione occorre investigare l'operazione e la sua logica sottostante. La finalità delle campagne era quella di incentivare le vendite e far beneficiare i clienti finali di prezzi più vantaggiosi, passando attraverso le riduzioni di prezzo a favore dei concessionari.

Il tutto consisteva, quindi, in un *unicum*, per cui non si era in presenza di più prestazioni come avevano ritenuto sia l'Agenzia sia i giudici di merito, ma appunto di un'unica prestazione, dove quella accessoria è il mezzo per fruire al meglio del servizio principale.

Si è quindi in presenza di uno sconto che va a ridurre il prezzo di vendita, a differenza del premio che invece si lega al raggiungimento di un certo fatturato e intende incentivare futuri acquisti. Lo sconto, quindi, determina un'operazione soggetta ad IVA e consente quindi la detrazione ex articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/1972, mentre il premio corrisponde ad una cessione di denaro, come tale non soggetta ad IVA.

Banche e contributo straordinario: istituiti i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 15 maggio 2026, n. 20/E, ha istituito i codici tributo per adempiere al versamento del contributo straordinario sulle riserve introdotto dalla Legge di Bilancio 2026.

Sono state definite anche le coordinate per recuperare l'eccedenza IRAP sui dividendi europei, utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento del nuovo prelievo.

Contributo straordinario banche

La Legge di bilancio 2026 ha introdotto una presunzione legale secondo la quale, a decorrere dall'esercizio avente inizio successivamente al 1° gennaio 2028, nel caso di distribuzione di utili, inclusi gli acconti sui dividendi, o di riserve,

indipendentemente dalla delibera assembleare, si presume, salvo eccezioni, prioritariamente distribuita la riserva che i soggetti passivi dell'imposta potevano accantonare in luogo del pagamento dell'imposta medesima.

In tal caso la riserva è tassata con aliquota al 40% e con il pagamento degli interessi calcolati, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento originariamente previsto per l'imposta straordinaria.

È stato anche introdotto un contributo straordinario pari al 27,5% per l'affrancamento, a tasso agevolato, della riserva esistente al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e al 33% della riserva esistente al termine dell'esercizio successivo.

Per consentire il versamento di questa imposta, nonché delle eventuali sanzioni e interessi legati al ravvedimento operoso, sono stati istituiti tre codici specifici da inserire nella sezione "Erario" (colonna "importi a debito versati"):

- 2718: contributo straordinario sulla riserva;
- 1948: interessi da ravvedimento operoso;
- 8956: sanzione da ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda, invece, la precedente tassa straordinaria sull'incremento del margine di interesse (istituita nel 2023), l'Agenzia ha confermato che restano validi i vecchi codici tributo (2717, 1947 e 8955).

Compensazione IRAP

Sempre la Legge di bilancio 2026 ha stabilito che, per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2025, le banche possono chiedere il rimborso dell'eccedenza IRAP versata in relazione ai dividendi infra-Ue o See inclusi nel valore della produzione netta. Per ottenere il rimborso è necessario presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, è possibile scegliere di utilizzare la somma come credito in compensazione, ma esclusivamente per il pagamento del contributo straordinario citato.

L'importo da recuperare può essere utilizzato a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

Per consentire l'utilizzo in compensazione dell'IRAP, da recuperare tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia, è istituito il codice tributo: "3886" denominato "Quota dell'IRAP per dividendi infra-UE o SEE – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".

L'Agenzia ha precisato, infine, che il codice tributo "3886" può essere utilizzato in compensazione esclusivamente per il versamento del codice tributo "2718" ("Contributo straordinario sulla riserva - art. 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199").

Credito ZES Unica: istituito il codice tributo

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 15 maggio 2026, n. 18/E, ha istituito il codice tributo per 7041 denominato "Credito d'imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – art. 1, co. 448 della Legge n. 199/2025", per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta.

Il credito di imposta è pari al 14,6189 per cento dell'ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 febbraio 2026, n. 56564, è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in argomento e sono state definite le modalità di trasmissione telematica.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |